

Pronto il software di compilazione della richiesta del “Bonus tessile, moda e accessori”

Rilasciato il [software ComunicazioneSettoreTessile](#) che consente la compilazione della comunicazione per la richiesta del credito d'imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Per accedere al credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l'individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:

- **dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021**, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
- **dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022**, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Tuttavia, la **fruizione del credito è consentita solo a**

seguito dell'adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea. In particolare, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile, previsto dal punto 4.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 ottobre 2021, sarà pubblicato solo a seguito della citata autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Da oggi fino al 22 novembre canale aperto per richiedere il credito 2020

Il Bonus tessile, moda e accessori prende il via: da oggi e fino al prossimo 22 novembre è aperto il canale telematico con cui gli operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria possono richiedere il credito d'imposta calcolato sulle rimanenze di magazzino introdotto dal D.L. Rilancio. La finestra che si apre oggi fino al 22 novembre 2021, fissata con un [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate](#), riguarda il credito d'imposta relativo all'anno 2020: l'Agenzia, considerati i tempi a disposizione dei contribuenti per fruire del bonus, apre oggi il canale per l'invio delle domande in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea. Una volta arrivato il via libera, gli operatori potranno utilizzare il credito, esclusivamente in compensazione, entro e non oltre il periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Con lo stesso provvedimento, inoltre, viene fissata una seconda finestra, dal 10 maggio al 10 giugno 2022, per richiedere il medesimo credito riferito all'anno d'imposta 2021.

In cosa consiste il bonus Tessile, moda e accessori

L'agevolazione è stata introdotta dal D.L. n. 34/2020 come forma di sostegno alle imprese attive nell'industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria e consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. Possono usufruirne tutti gli operatori che rientrano nei settori economici indicati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 luglio 2021. Il credito d'imposta è riconosciuto sull'aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020 (il 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Invio telematico per le comunicazioni

Con una comunicazione, da effettuare con il [modello](#) approvato con il provvedimento dello scorso 11 ottobre, gli operatori che intendono accedere al bonus devono indicare, in particolare, l'incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio rispetto alla media del triennio precedente. La comunicazione va inviata, anche tramite intermediario, esclusivamente con modalità telematiche. Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell'incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia renderà nota con un nuovo provvedimento la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili. Si ricapitola nella seguente tabella il calendario per gli invii della comunicazione:

Periodo d'imposta di riferimento	Finestra per l'invio delle comunicazioni
Periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020	Dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021
Periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021	Dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021)

Per saperne di più:

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293378/2021, recante: *«Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»*, pubblicato il 28.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 ottobre 2021, prot. n. 262282/2021: *«Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l'attuazione del medesimo articolo 48-bis»*.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 luglio

2021: «Criteri per l'individuazione dei settori economici ammissibili al credito d'imposta»